

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOLI, ALESSI, ALLOCCA, AMALFITANO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BISAGNO, BOFFARDI, BORTOLANI, BORRI, BRESSANI, BROCCA, CAROLI, CENI, CIRINO POMICINO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FARAGUTI, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FOTI, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LAFORGIA, LAMORTE, LUCCHESI, MEROLLI, NAPOLI, PAVONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PRANDINI, QUIETI, RENDE, ROCELLI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SILVESTRI, SINESIO, TANTALO, TOMBESI, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 31 marzo 1982

Norme per la formulazione dei giudizi d'idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle opere di Wilhelm von Humboldt (Werke, vol. IV), può essere letto il seguente testo: « la nomina dei docenti universitari deve essere riservata in via assoluta allo Stato, e non è certamente una buona prassi quella di concedere alle facoltà una maggiore influenza su di essa di quanto non farebbe spontaneamente un ispettorato

giudizioso e ragionevole. Perché l'antagonismo e la rivalità sono salutari e necessari per l'Università, e il conflitto che si verifica tra i docenti a causa del loro stesso mestiere, può anche spostare involontariamente il loro punto di vista ».

Una selezione degli scritti humboldtiani è stata ripubblicata nel 1970 a cura di Tessitore, sotto il titolo *Università e Uma-*

nità, rendendo ancora una volta un riconoscimento dell'impegno che quell'illuminato statista profuse per la fondazione dell'Università moderna.

Nell'attuale realtà sociale non sembrano condivisibili tutti gli aspetti della concezione humboldtiana per l'Università; eppure lo scritto citato assume quasi un significato di preveggenza, se si va a considerare lo scontento, talvolta perfino tumultuoso, che serpeggia negli Atenei italiani tuttora, anche dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Questo certamente non avviene perché quel testo legislativo sia da respingere, ma piuttosto perché alcune soluzioni in esso riportate hanno dato l'impressione di essere polivalenti, forse concepite per soddisfare tutti, oppure ipocrite, piuttosto, dunque a danno dell'elementare diritto di ciascun cittadino alla chiarezza della volontà legislativa espressa nella norma.

Problema da risolvere in fretta, poiché la natura dell'Università è strettamente legata all'interesse dello Stato, che deve garantirne l'efficienza sociale e, per questo, la libertà e l'autonomia.

In particolare la fase dei giudizi idoneativi è stata aspramente contestata, malgrado il loro carattere concorsuale atipico, in quanto era stato predisposto un numero di posti pari a quello di tutti gli aventi titolo all'inquadramento.

In numerosi casi, inoltre, le commissioni, per lo stesso raggruppamento di discipline, hanno adottato criteri di giudizi sostanzialmente difformi.

Questa ultima eventualità si voleva forse scongiurare, prevedendo, all'articolo 5, secondo comma, della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, un « ampliamento » delle commissioni giudicatrici « in rapporto al numero dei candidati »; invece il testo dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si discosta notevolmente dalla de-

lega concessa al Governo da parte del Parlamento.

L'opportunità di un rapporto armonico tra le commissioni nazionali ed i Consigli delle facoltà aveva suggerito di tener conto dei giudizi formulati dalle facoltà medesime, come si vede dalla lettura dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; tale norma ha finito con il risultare generica o imprecisa e non si richiede nemmeno di qualificare le funzioni svolte dai candidati, oppure un esercizio autonomo di attività di ricerca, connesso inevitabilmente ai compiti accademici da svolgere.

Il risultato, in parte già prevedibile, ha finito con il privilegiare comportamenti settoriali e contraddittori, disconoscendo o svalutando la precedente condotta dei singoli Consigli di facoltà.

Le facoltà sembrano le più qualificate ad esprimere, inizialmente, nella loro collegialità e nella loro responsabile autonomia, giudizi qualitativi motivati per le attività svolte da tutti i candidati, come del resto dagli altri professori, fornendo una indicazione preliminare certamente utile per la condotta delle commissioni. Né può essere oggi irrilevante che i Consigli di facoltà siano stati direttamente deputati ad espletare procedure concorsuali diverse, efficaci su tutto il territorio nazionale, ovviamente con garanzie di diritto pubblico.

Il riconoscimento dell'importanza delle odierne facoltà in questa fase iniziale non impedirebbe naturalmente alle commissioni di decidere per alcune deroghe dettate da considerazioni giuste per meriti eccezionali.

Sono queste le motivazioni per proporre all'approvazione del Parlamento criteri interpretativi da applicare nelle procedure concorsuali stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima di procedere alla valutazione dei candidati le commissioni giudicatrici procedono alla determinazione dei criteri che intendono seguire.

Qualora, per il numero dei concorrenti allo stesso gruppo di discipline, fosse necessario procedere alla costituzione di più commissioni, queste, in seduta comune, determineranno preventivamente i criteri da seguire per la valutazione dei candidati.

ART. 2.

I giudizi redatti dalle facoltà dovranno essere formulati per ogni singolo interessato al fine di definirne il livello culturale e dovranno fornire ogni notizia utile alla valutazione dell'attività didattica e scientifica del candidato nonché una relazione dettagliata sull'attitudine del candidato a svolgere le funzioni proprie del ruolo per il quale concorre.

ART. 3.

Le commissioni valuteranno i titoli accademici dei candidati stabilendo liberamente punteggi decrescenti secondo il seguente ordine d'importanza:

a) insegnamento ufficiale in materia fondamentale o, subordinatamente, in materia complementare o facoltativa con eventuali distinte funzioni direttive;

b) abilitazione alla libera docenza ed eventuale conferma;

c) incarico d'insegnamento in scuole di perfezionamento o in scuole dirette a fini speciali o in seminari regolarmente costituiti; qualifica di aiuto;

d) ruolo di assistente universitario; contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; incarico di supplenza di assistente universitario; ruolo di tecnico laureato, se è stata svolta attività didattica o scientifica;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

f) borse di studio, incarico di lettore o di medico interno di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tutti i precedenti titoli devono essere valutati in relazione alla durata della funzione svolta e sono cumulabili, se ugualmente attinenti allo stesso raggruppamento disciplinare.

Non sono valutabili i titoli per i quali la facoltà abbia redatto giudizio di merito sfavorevole.

Tutti i titoli menzionati non possono superare il 70 per cento dei punti a disposizione della commissione per ogni singolo candidato.

ART. 4.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve essere intesa a verificare la capacità del candidato a svolgere attività di ricerca, con giudizio distinto per una eventuale attitudine del candidato alla programmazione ed alla organizzazione di ricerche.

Il tema della ricerca svolta e le scelte dottrinarie del candidato, se espresse con correttezza metodologica e con rigore logico formale, non possono di per sé essere oggetto di valutazione negativa da parte della commissione. Titoli scientifici, riconoscimenti vari o premi non possono superare il 30 per cento dei punti a disposizione delle commissioni per ogni singolo candidato.

ART. 5.

Le commissioni giudicatrici possono derogare dall'ordine stabilito con relazione motivata per riconoscere meriti e capacità ritenuti fuori del comune oppure per insufficienze evidenti, rilevate concordemente con le facoltà di appartenenza.